

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1478-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUMOR, MALAGODI, ANDREINI, ZANELLA, GRADARI, ONGARO BASAGLIA, DE GIUSEPPE, PAGANI, RUBNER, BOATO, POLLICE, AGNELLI Arduino, BEORCHIA, BERNARDI, CARLI, CHIESURA, CORTESE, DE ROSA, DIANA, EMO CAPODILISTA, FABRIS, FERRARI-AGGRADI, FIORET, FONTANA Giovanni, GALLO, GIACOMETTI, GIUGNI, LIPARI, LONGO, MELOTTO, MICOLINI, NERI, PERINA, PIZZOL, RIGO, SERRI, e STRIK LIEVERS

(V. Stampato n. 1478)

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 13 dicembre 1989

(V. Stampato Camera n. 4449)

modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 giugno 1991*

Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Contributo all'Istituto regionale
per le Ville venete)*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga annualmente alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

*(Finalità del contributo -
Programma di interventi)*

1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso alle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici di Venezia, del Veneto orientale, di Verona e del Friuli-Venezia Giulia, nonché alle competenti soprintendenze per i beni artistici e storici, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Contributo all'Istituto regionale
per le Ville venete)*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione Veneto, a favore dell'Istituto regionale per le Ville venete, istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979, n. 63, un contributo, il cui ammontare è determinato dall'articolo 4, da impiegare per le finalità e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

*(Finalità del contributo -
Programma di interventi)*

1. L'Istituto regionale per le Ville venete finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, secondo un programma annuale presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni culturali e ambientali tramite le competenti soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 3.

2. Il programma di interventi è presentato alle soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre. La mancata o tardiva presentazione del programma di interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del contributo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Istituto trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attuazione del programma di interventi previsto per l'anno in corso.

Art. 3.

(Ripartizione del contributo - Destinatari)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è così ripartito dal programma annuale:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso inferiore di sette punti al tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione, mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati, o anche venduti a enti pubblici o privati che, mediante idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione, utilizzazione, fruizione e valorizzazione;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria.

2. Possono avvalersi dei mutui e dei contributi tutti i soggetti, pubblici e privati,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

Art. 3.

(Ripartizione del contributo - Destinatari)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione, mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'articolo 2 dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o a privati, che, mediante idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi;

c) *identica.*

2. *identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

proprietari degli immobili di cui all'articolo 2 ad eccezione delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dei rispettivi enti.

3. L'Istituto regionale per le Ville venete approva il progetto dell'opera per la quale è richiesto il mutuo o il contributo e vigila sull'esecuzione dei lavori anche laddove il proprietario abbia acquistato dall'Istituto stesso. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici territorialmente competente può, in caso di inerzia dell'Istituto, sostituirsi ad esso.

Art. 4.

(Determinazione del contributo - Copertura finanziaria)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1989, 1991 e 1992 in lire 15 miliardi annui. A decorrere dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. All'onere derivante dal comma 1, relativamente al 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali». All'onere derivante dal comma 1, relativamente agli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento riferito agli anni 1991 e 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

Art. 4.

(Determinazione del contributo - Copertura finanziaria)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato per gli anni 1991, 1992 e 1993 in lire 15 miliardi annui.

2. All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Interventi per le Ville venete».

3. *Identico.*